



Rubrica: Altri avvisi cantonali

Sottorubrica: Altro avviso

Data di pubblicazione: KABTI 18.04.2024

Disponibile al pubblico fino al: 18.12.2024

Numero di pubblicazione: KA-TI60-0000002117

Ente di pubblicazione

Repubblica e Cantone Ticino - Ufficio del veterinario cantonale, Via Dogana 16, 6501 Bellinzona

Disposizioni dell'Ufficio del veterinario cantonale concernenti l'alpeggio e il pascolo comunitario per l'anno 2024

Disposizioni dell'Ufficio del veterinario cantonale concernenti l'alpeggio e il pascolo comunitario per l'anno 2024 del 12 aprile 2024

Disposizioni dell'Ufficio del veterinario cantonale concernenti l'alpeggio e il pascolo comunitario per l'anno 2024

del 12 aprile 2024

L'Ufficio del veterinario cantonale (in seguito UVC),

richiamata la legislazione veterinaria in materia di epizootie, di protezione degli animali, di derrate alimentari, di medicinali veterinari e la Legge cantonale sui cani;

visti in particolare l'art. 32 dell'Ordinanza federale sulle epizootie del 27 giugno 1995 (OFE, RS 916.401), l'art. 20 della Legge cantonale sulle epizootie del 3 giugno 1969 (LCE) e l'art. 1 del relativo Regolamento d'applicazione del 19 novembre 1969 e la Decisione generale per l'estivazione 2024 per il Cantone dei Grigioni del 2 aprile 2024;

d e c i d e :

CAPITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1 Definizione, campo di applicazione e aspetti generali

¹L'estivazione è intesa come la detenzione temporanea di animali su pascoli comunitari e alpeggi.

²Le presenti disposizioni concernono l'estivazione di animali sul territorio del Cantone Ticino.

³Gli animali che vengono condotti nei luoghi di estivazione con appositi veicoli non devono essere trasportati insieme ad animali da macello o da commercio. Il trasporto può essere effettuato solo in veicoli puliti e disinfettati.

⁴Per ogni azienda di estivazione deve essere designato un responsabile. Questi è la persona di riferimento per le autorità, è responsabile dell'applicazione della legislazione veterinaria, specialmente per quanto riguarda la legislazione sulla protezione degli animali e la legislazione sulle epizootie che comprende pure il traffico degli animali, ed è inoltre competente per l'informazione ai detentori di animali.

⁵Il personale dell'alpe responsabile durante l'estivazione è tenuto a gestire in modo corretto gli animali estivati e in presenza di un sospetto di malattia o in caso di incidenti deve avviare immediatamente le misure corrispondenti.

Art. 2 Obblighi del responsabile dell'alpeggio o del pascolo comunitario

Al responsabile dell'azienda di estivazione e del pascolo comunitario competono in particolare i seguenti compiti:

- a. Ricevimento e controllo dell'identificazione degli animali, dei certificati di accompagnamento e dei certificati sanitari. Animali non identificati correttamente non possono essere alpeggiati. La documentazione è da conservare nell'azienda di estivazione e da presentare su richiesta dei controllori. Per quanto riguarda i cani provenienti dall'estero occorre controllare la presenza di un passaporto per animali da compagnia e la vaccinazione antirabbica in corso di validità;

- b. controllo, possibilmente con la collaborazione di un veterinario, dello stato sanitario degli animali al momento della consegna e rifiuto di animali malati, in particolare se affetti da malattie contagiose (es. rogna, zoppina, cheratocongiuntivite), problemi podali o alla mammella;
- c. per le bovine da latte: controllo dello statuto sanitario concernente l'infezione mammillare da Stafilococco aureo genotipo B, a dipendenza della categoria sanitaria dell'azienda di estivazione (artt. 11 e 12);
- d. notifiche alla BDTA:
 - tutti gli aumenti e le diminuzioni di animali della specie bovina, ovina e caprina nelle aziende d'estivazione, nelle aziende con pascoli comunitari e per l'estivazione all'estero devono essere notificati tramite www.agate.ch (helpdesk 0848 222 400). È necessario tenere conto delle informazioni della banca dati sul traffico di animali riguardo alle diverse tipologie e possibilità di notifica;
 - gli aumenti di suini nelle aziende di estivazione devono essere registrati nella BDTA attraverso www.agate.ch (helpdesk 0848 222 400);
 - verifica dell'avvenuta notifica di trasferimento da parte del proprietario alla BDTA tramite www.agate.ch per gli equidi che rimangono più di 30 giorni nell'azienda d'estivazione o di pascolo comunitario (come da art. 4 cpv. 6).
- e. invio del formulario di alpeggio (formulario verde) all'UVC al più tardi 8 giorni dopo il carico. Si ricorda di indicare il responsabile per l'applicazione della legislazione veterinaria durante l'estivazione;
- f. consegna dei certificati di accompagnamento con i relativi aggiornamenti ai rispettivi proprietari al momento dello scarico dell'alpe. I certificati d'accompagnamento per l'estivazione sono validi fino al rientro degli animali, se questi ultimi rientrano nell'azienda detentrica da cui sono partiti e se i dati sono ancora corretti, compresi i dati ai punti 4 e 5 dei certificati d'accompagnamento;
- g. rilascio di nuovi certificati di accompagnamento in caso di trasferimento di animali verso altre aziende;
- h. tenuta di un registro degli animali, iscrivendovi le eventuali mutazioni che avvengono durante l'estivazione;
- i. tenuta di un giornale dei trattamenti con medicinali veterinari secondo le disposizioni dell'Ordinanza sui medicinali per uso veterinario del 18 agosto 2004 (vedi art. 5);
- j. Tutti i documenti devono essere conservati per un periodo minimo di 3 anni.

Art. 3 Raccomandazioni per il responsabile dell'alpeggio

Pur non trattandosi di compiti vincolanti ai sensi della legislazione veterinaria, è raccomandato il rispetto delle seguenti misure preventive:

- a. richiesta ai proprietari di ovini di un certificato veterinario attestante l'avvenuto trattamento contro la rogna e di un certificato attestante l'adozione di misure di prevenzione contro la zoppina;

- b. richiesta ai proprietari di bovini di informazioni circa le eventuali nascite dei vitelli se queste sono previste durante l'estivazione;
- c. verifica che tutti i cani condotti sull'alpe siano accompagnati da un certificato veterinario attestante l'avvenuto trattamento contro le verminosi (vermi piatti e rotondi);
- d. richiesta ai proprietari degli animali dell'affiliazione ad un servizio di elitransporto per il trasporto di animali feriti o malati e il recupero di carcasse mediante elicottero.

Art. 4 Obblighi dei proprietari degli animali

¹Possono essere condotti all'alpeggio unicamente animali sani, esenti da malattie contagiose, da problemi podali o alla mammella e accompagnati dai certificati sanitari richiesti dal gestore dell'alpeggio.

²Ogni proprietario di bestiame deve provvedere affinché tutti gli animali siano provvisti di marche auricolari ufficiali ed accompagnati dai certificati di accompagnamento. Si ricorda che l'identificazione tramite la *noda* è vietata. Gli equidi devono essere registrati nella BDTA e muniti di passaporto.

³I certificati devono essere consegnati al responsabile dell'alpeggio il giorno stesso del carico del bestiame e tenuti a disposizione degli organi di controllo sull'alpe. Per gli equidi, deve essere consegnato il passaporto o una copia delle pagine del passaporto recanti il numero UELN e il numero di microchip dell'animale oppure la pagina del segnalamento grafico.

⁴I proprietari di bovini, ovini e caprini devono notificare alla BDTA l'uscita e l'entrata in azienda dopo lo scarico, nonché le variazioni che intervengono nell'effettivo durante il periodo dell'alpeggio (decessi, macellazioni, nascite, spostamento dall'alpe verso un'altra destinazione) e predisporre l'identificazione dei vitelli nati durante il periodo dell'alpeggio tramite spostamento della relativa marca auricolare dal deposito dell'allevatore al deposito dell'alpeggio.

⁵I proprietari di suini devono notificare l'entrata in azienda alla BDTA dopo lo scarico.

⁶I proprietari di equidi (cavalli inclusi i pony, asini, muli, bardotti) devono notificare il trasferimento dei loro animali nelle aziende di estivazione e rientro alla BDTA tramite www.agate.ch a condizione che gli animali rimangano più di 30 giorni nell'azienda d'estivazione. In caso di domande è possibile rivolgersi all'helpdesk di Agate al numero di telefono 0848 222 400.

Art. 5 Utilizzo di medicinali veterinari

¹Obbligo di registrazione per i medicinali veterinari: secondo l'Ordinanza sui medicinali per uso veterinario (OMVet; RS 812.212.27), l'obbligo di registrazione è valido per i seguenti medicinali veterinari utilizzati per animali da reddito: tutti i medicinali veterinari soggetti a prescrizione (categorie di dispensazione A, B), tutti quelli per i quali è necessario rispettare un termine di attesa, tutti i medicinali veterinari importati o la cui destinazione è stata cambiata, i medicinali non soggetti a omologazione e quelli prodotti secondo la *formula magistralis*.

²Se durante l'alpeggio sono somministrati medicinali veterinari, è in ogni caso necessario registrare le seguenti informazioni nel giornale dei trattamenti:

- a. la data della prima e dell'ultima utilizzazione;
- b. l'identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come ad esempio le marche auricolari;
- c. l'indicazione;
- d. la denominazione commerciale del medicamento veterinario;
- e. la quantità;
- f. i termini d'attesa;
- g. le date di liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall'animale da reddito;
- h. il nome della persona autorizzata a dispensare medicinali che ha prescritto, dispensato o somministrato il medicamento veterinario.

³Conformemente all'O-SIAMV, l'uso e la dispensazione di antibiotici devono essere notificati dal veterinario. In caso di trattamenti deve essere indicato il numero BDTA del luogo di detenzione effettivo dell'animale in questione al momento del trattamento. In caso di dispensazione per la scorta deve essere indicato il numero BDTA del luogo di detenzione di animali che ha acquisito i medicinali veterinari.

⁴In presenza di scorte, per ciascuna specie animale deve essere stipulata una convenzione sui medicinali veterinari con al massimo un veterinario. Se è stipulata una tale convenzione, il veterinario deve effettuare una visita documentata nell'azienda di estivazione almeno una volta durante il periodo di estivazione. Dal 1° aprile 2016 è vietato dispensare per la scorta antibiotici critici (fluorochinoloni, cefalosporine di 3a e 4a generazione, macrolidi) e antibiotici per il trattamento profilattico (ad es. prodotti per la messa in asciutta). Spetta al veterinario decidere, sulla base della situazione/necessità medica, se e in quale caso sia necessario un uso di questi antibiotici. La decisione deve essere esposta in azienda con l'ausilio di una documentazione (piano terapeutico).

⁵Tutti gli altri medicinali che sono acquistati per scorta o restituiti devono essere etichettati correttamente e registrati come segue in una lista di inventario:

- a. la data;
- b. la denominazione commerciale;
- c. la quantità in unità di confezioni;
- d. la ditta distributrice o la persona che riprende il medicamento.

⁶I medicinali veterinari devono essere conservati in modo ordinato e in condizioni igienicamente irreprensibili e sicure secondo le prescrizioni per la conservazione e il deposito.

⁷L'applicazione a distanza di medicinali veterinari mediante cerbottana o altre armi narcotizzanti è vietata. Fa eccezione la somministrazione di sedativi. In merito a eventuali eccezioni decide il veterinario competente in accordo con l'UVC.

CAPITOLO II - LOTTA CONTRO LE SINGOLE MALATTIE

Art. 6 Aborti

¹Il responsabile dell'alpeggio notifica immediatamente al veterinario ogni caso di aborto di animali della specie bovina, ovina, caprina e suina.

²Gli animali che hanno abortito o manifestano segni di aborto, devono essere immediatamente isolati dalla mandria, allontanati dal pascolo e stabulati separatamente. Ogni precauzione dev'essere presa per evitare il contagio di altri capi attraverso placente espulse e feti abortiti. Il personale dell'alpe deve mettere in sicurezza e conservare il materiale abortivo (feto, secondine) per un prelievo di campioni da parte del veterinario.

³Il veterinario curante dispone l'esame delle placente espulse, dei feti abortiti e di un campione di sangue dell'animale che ha abortito in base all'art. 129 OFE. Il veterinario cantonale ordina altre analisi a seconda dei casi.

⁴Il ritorno degli animali al pascolo con gli altri animali soggiace all'autorizzazione del veterinario ufficiale.

Art. 7 Peste suina africana

¹Nelle zone dove la presenza di cinghiali non può essere esclusa, i suini alpeggiati devono essere tenuti nel rispetto delle misure di biosicurezza per impedire qualsiasi contatto con i cinghiali. Questo significa che deve essere posata una doppia recinzione. Occorre inoltre indicare per iscritto, all'esterno del recinto, il divieto di foraggiamento dei suini da parte di terze persone (escursionisti, ecc.).

²In caso di malattia o di morte anche di un solo suino occorre contattare il veterinario che eseguirà un prelievo per l'analisi di esclusione della peste suina africana.

³Se la situazione epidemiologica dovesse mutare durante il periodo dell'estivazione l'UVC si riserva di ordinare misure più incisive.

Art. 8 Zoppina, Rogna e cheratocongiuntivite infettiva

¹Gli ovini devono essere esenti da sintomi clinici di zoppina. Gli animali che durante l'estivazione o il pascolo comunitario utilizzano pascoli su territorio del Canton Grigioni devono rispettare la Decisione generale per l'estivazione 2024 per il Cantone dei Grigioni del 2 aprile 2024.

²Gli ovini devono essere esenti da sintomi clinici di roгна e cheratocongiuntivite infettiva. Il trattamento preventivo contro la roгна delle pecore è fortemente raccomandato.

CAPITOLO III - PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 9 Disposizioni generali

¹I detentori degli animali sugli alpeggi e i pascoli comunitari devono tener conto adeguatamente dei loro bisogni e prendere tutte le misure necessarie per provvedere al loro benessere, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento regolare di acqua e la sorveglianza.

²Il divieto di applicare anelli nasali, graffe o fili metallici al grugno dei suini per impedire loro di grufolare vale pure durante l'alpeggio o il pascolo comunitario.

³Le recinzioni provvisorie utilizzando reti amovibili "flexinet" devono essere posate correttamente e quando non utilizzate, specialmente se non elettrificate, vanno rimosse e conservate in luoghi inaccessibili agli animali domestici e selvatici.

Art. 10 Sorveglianza durante il periodo dell'alpeggio

¹Gli animali condotti in alpeggio rispettivamente al pascolo comunitario devono essere regolarmente sorvegliati per appurare il loro stato sanitario e di benessere. Animali feriti o malati devono essere immediatamente curati o uccisi. Un animale ferito o malato può essere trasportato con l'elicottero solo previa consultazione di un veterinario, che decide se e a quali condizioni l'animale può essere trasportato vivo.

²Per gli animali detenuti per la produzione lattiero-casearia la sorveglianza deve essere giornaliera.

³Per gli altri animali la sorveglianza deve avere almeno una frequenza settimanale. Nelle zone in cui è probabile la comparsa di grandi predatori, i controlli vanno adeguati di conseguenza.

⁴Nell'imminenza delle nascite o nelle prime settimane di vita gli animali devono essere controllati almeno due volte al giorno. Se necessario, al fine di controllare adeguatamente il parto e il loro benessere, gli animali devono essere confinati in una zona recintata facilmente accessibile con la possibilità di accesso ad un ricovero in caso di condizioni meteorologiche avverse. A titolo informativo si segnala la *Guida per parti di vitelli nelle aziende d'estivazione** (benessere degli animali) del Cantone dei Grigioni (www.alt.gr.ch).

⁵La regolare sorveglianza degli animali, in special modo di ovini e caprini, deve evitare che durante l'estivazione si inselvaticiscano e che in autunno non possano più essere ricondotti nelle aziende di provenienza.

Art. 11 Scarico

Alla fine dell'estivazione tutti gli animali estivati devono essere scaricati dagli alpeggi e dai pascoli comunitari. La sorveglianza ritorna ad avere frequenza giornaliera per tutte le specie e deve essere garantita anche durante il vago pascolo nelle zone e nei periodi dove il vago pascolo è permesso. Si ricorda che il vago pascolo è inteso come l'utilizzo di terreni di altrui proprietà durante periodi dell'anno definiti, una volta effettuati gli ultimi raccolti.

CAPITOLO IV - MASTITE BOVINA DA STAFILOCOCCO AUREO GENOTIPO B (SAGB)

Art. 12 Disposizioni generali

Le disposizioni riguardanti lo SAGB sono applicabili alle aziende d'estivazione e ai pascoli comunitari.

Art. 13 Statuto sanitario delle aziende di estivazione con bovine da latte

¹Le aziende di estivazione e i pascoli comunitari dove sono trasferite bovine per la produzione di latte sono suddivisi nelle categorie sanitarie indicate nei punti seguenti. Per queste categorie valgono particolari disposizioni.

²Le aziende che partecipano al progetto di risanamento possono trasferire bovine risultate negative all'analisi sullo SAGB unicamente su aziende di estivazione e pascoli comunitari negativi.

³Entro il 28 aprile 2024 il responsabile dell'azienda di estivazione o del pascolo comunitario è tenuto a informare in forma scritta i proprietari delle bovine estivate in quale categoria sanitaria rientra l'azienda di estivazione.

A. Aziende di estivazione negative

¹Tutte le aziende d'estivazione e i pascoli comunitari del Cantone Ticino destinati alla produzione di latte sono dichiarati aziende di estivazione negativi.

²Tutte le bovine devono essere accompagnate da un attestato rilasciato dall'UVC o da un referto di laboratorio attestante che gli animali sono stati sottoposti ad analisi di laboratorio con risultato negativo nei confronti dello SAGB.

³Per le bovine da latte risultate positive allo SAGB, precedentemente all'estivazione, sono necessari due esiti analitici negativi a distanza di almeno 21 giorni uno dall'altro.

⁴I prelievi di latte per l'analisi di laboratorio devono essere effettuati entro i termini seguenti:

- a. aziende del Cantone Ticino che partecipano al progetto di risanamento: fa stato il controllo dei singoli animali effettuato dopo il 1° maggio 2024. Le bovine in asciutta che non possono essere testate devono essere accompagnate da un'attestazione comprovante almeno due risultati negativi nel periodo ottobre 2023 - aprile 2024 (latte di mescolanza o campione singolo);
- b. aziende del Cantone Ticino che partecipano al progetto di risanamento con capi positivi: il prelievo di latte per l'analisi deve essere eseguito al più presto 14 giorni prima del trasferimento degli animali in alpeggio o sul pascolo comunitario;
- c. altre aziende: il prelievo di latte per l'analisi sullo SAGB deve essere eseguito al più presto 14 giorni prima del trasferimento degli animali in alpeggio o sul pascolo comunitario.

⁵Le aziende di estivazione negative devono eseguire un'analisi per la ricerca dello SAGB nel latte di mescolanza entro 7 giorni dopo l'ingresso di tutti gli animali nell'azienda di estivazione. Il prelievo è effettuato da personale incaricato dall'UVC.

B. Altre aziende di estivazione e pascoli comunitari

¹In questa categoria rientrano le seguenti aziende che estivano esclusivamente:

- a. bovine positive, adeguatamente rese riconoscibili, provenienti da aziende che hanno aderito al progetto di risanamento;
- b. bovine di aziende che non hanno aderito al progetto di risanamento.

²Le bovine di cui al cpv. 1 devono essere movimentate direttamente dall'azienda di origine all'azienda di estivazione o pascoli comunitari che rientrano in questa categoria.

Queste bovine non possono essere condotte su aziende annuali, d'estivazione e su pascoli comunitari negativi.

³Al fine di rientrare in questa categoria sanitaria il responsabile dell'azienda d'estivazione deve, entro il termine perentorio del 28 aprile 2024, richiedere mediante l'apposito formulario, l'autorizzazione a rientrare in questa categoria.

CAPITOLO V - CANI

Art. 14 Cani provenienti da Paesi dell'Unione Europea

¹I cani importati, oltre ad essere identificati tramite microchip, devono essere vaccinati contro la rabbia (vaccinazione in corso di validità) e muniti di passaporto per animali da compagnia del paese di origine. Valgono inoltre le raccomandazioni dell'art. 3 lett. c.

²I cani che rimangono su territorio svizzero oltre i 3 mesi devono essere registrati alla banca dati Amicus secondo l'art. 16 OFE;

³Il proprietario dei cani è tenuto inoltre a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per un ammontare minimo di 3 milioni di franchi con validità sul territorio del Cantone Ticino (art. 6 Regolamento sui cani).

Art. 15 Disposizioni di sicurezza

¹Il detentore di cani sull'azienda di estivazione è tenuto a rispettare le disposizioni della legislazione sui cani e in particolare ad adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali (art. 7 Lcani).

²Possono essere lasciati liberi e non custoditi unicamente i cani da protezione del bestiame ufficiali, formati come tali, che abbiano superato l'esame per l'idoneità alla protezione, e unicamente durante lo svolgimento dell'attività di protezione (art. 69 OPAn). La loro presenza deve essere adeguatamente segnalata. I cani da pastore e i cani da protezione che non stanno svolgendo l'attività di protezione devono sempre essere custoditi.

Art. 16 Registro e notifica dei cani

¹Per la durata dell'alpeggio, il detentore del cane inserisce nella banca dati Amicus, nel campo "indirizzi temporanei" l'indirizzo dell'alpeggio.

²Nel caso di cani importati e che rimangono sul territorio svizzero per periodi inferiori ai tre mesi, il detentore consegna al responsabile dell'azienda di estivazione o del pascolo comunitario copia dell'estratto della registrazione del cane nella banca dati del paese di provenienza. La registrazione nella banca dati Amicus è comunque consigliata anche per periodi inferiori ai tre mesi.

³Su richiesta, il caricatore notifica all'UVC i dati di cui al cpv. 2.

CAPITOLO VI - ELIMINAZIONE DELLE CARCASSE

Art. 17 Eliminazione di carcasse animali

¹Le carcasse degli animali morti sull'alpeggio o sul pascolo comunitario devono essere eliminate in modo inoffensivo in conformità alle disposizioni dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OSOAn, SR 916.441.22).

²Le carcasse di bestiame grosso devono essere trasportate in un luogo servito dalla strada facilmente carrozzabile, per essere ritirate dalla ditta Gianni Ochsner SA di Lamone (tel. 079 239 08 81 oppure 091 945 21 11), che dev'essere tempestivamente avvertita.

³Le carcasse di bestiame minuto, fino al peso di kg 200, devono essere consegnate ad un centro di raccolta regionale.

⁴Solo in casi eccezionali, nelle zone molto discoste, è data facoltà, previa autorizzazione da parte del Municipio interessato e sentito l'UVC, di procedere al sotterramento sul posto di singole carcasse di animali se non vi è sospetto di malattia infettiva.

CAPITOLO VII - DISPOSIZIONI PENALI

Art. 18 Disposizioni penali

Le infrazioni sono punite secondo le relative disposizioni penali previste dalla legislazione veterinaria in materia di epizootie, di protezione degli animali, delle derrate alimentari, dei medicinali veterinari e dalla Legge cantonale sui cani. I trasgressori possono essere chiamati a rispondere dei danni causati dal loro comportamento illegale.

CAPITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 Entrata in vigore

Le presenti disposizioni sono pubblicate nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino, entrano immediatamente in vigore e scadono il 31 dicembre 2024.

Art. 20 Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.

PER L'UFFICIO DEL VETERINARIO CANTONALE

Il Veterinario cantonale: Dr. L. Bacciarini

Il Segretario-ispettore: M. Bazzani